



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SAVONA

Il Tribunale, nella persona del Giudice Dott. Eugenio Tagliasacchi ha pronunciato *ex art. 281 sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta ad R.G. n. 1852/2019 promossa da:

_____ in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in _____, presso lo studio dell'Avv.
_____ che lo rappresenta e difende insieme con l'Avv.

_____, giusta mandato
allegato all'atto di citazione.

Attore

contro

_____, elettivamente domiciliata in _____, presso lo
studio dell'Avv. _____ che la rappresenta e difende giusta mandato allegato
alla comparsa di costituzione e risposta.

Le parti hanno concluso come da memorie già depositate telematicamente.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione notificato il 10 giugno 2020, la _____ ha proposto opposizione a
precetto *ex art. 615 cpc*, chiedendo a questo Tribunale di "*accertare e dichiarare che la intimante*
non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata nei confronti della
_____ spa per l'intimato importo di € 6.662,17 di cui all'atto di precetto opposto, non essendo
dovuti dagli obbligati in solido _____ di _____ spa gli interessi di
mora di cui all'art. 1284 IV c. C.C. bensì gli ordinari interessi legali, già corrisposti dalla _____

Si costituiva in giudizio la creditrice procedente _____ o chiedendo il rigetto della domanda ed
eccependo il difetto di interesse ad agire per non essere stata proposta domanda di restituzione delle
somme versate.

Preliminarmente, occorre subito rilevare che l'eccezione relativa alla carenza di interesse ad agire risulta infondata, in quanto la contestazione riguarda la correttezza della complessiva determinazione degli interessi effettuata dalla parte procedente.

La procedura esecutiva avviata dalla creditrice procedente, odierna opposta, si fonda sulla sentenza del Tribunale di Savona n. 77/2019 del 25/01/2019, depositata il 28/01/2019, resa fra [redacted] (odierna convenuta), [redacted] o (estranea al presente giudizio di opposizione a precetto) e l'attrice opponente

Nella citata sentenza del Tribunale di Savona si legge, per ciò che qui rileva, quanto di seguito si riporta: *“CONDANNA [redacted], in via tra loro solidale al pagamento a favore di [redacted] dell'importo complessivo di € 15.422,00= di cui € 9.922,00= a titolo di risarcimento danno e € 5.500,00= a titolo di ripetizione di indebitto) oltre agli interessi legali decorrenti dal 6.12.2011 fino al saldo effettivo;*

CONDANNA [redacted], in via tra loro solidale al pagamento a favore di [redacted] ra delle spese processuali, che liquida in € 545,00= per esborsi e € 4.835,00= per compensi, oltre spese generali 15% sui compensi, oltre I.V.A. e C.P.A;”.

Sostiene pertanto parte attrice opponente che il tasso degli interessi legali da computarsi era, appunto, quello legale indicato in sentenza e non quello, maggiore, di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., indicato nel precetto.

L'opposizione è infondata per i motivi di seguito esposti.

Preliminarmente occorre evidenziare che la locuzione usata dal Tribunale, nella parte in cui fa riferimento agli *“interessi legali”*, è da intendersi non già nel senso di *“interessi al tasso legale”*, bensì come *“interessi legalmente applicabili”*, ossia, nel caso di specie, quelli di cui all'art. 1284 comma 4 c.c., potendosi interpretare in questo senso il titolo esecutivo. Non pare pertinente sul punto la sentenza richiamata da parte opponente all'udienza di discussione (Cass. Civ. n. 8128/2020), in quanto, a prescindere dalla massima, il riferimento della sentenza è con ogni evidenza all'applicazione dell'art. 1284 c.c., complessivamente considerato, ivi incluso il quarto comma. Si veda, al riguardo, il passaggio della citata sentenza in cui la Corte afferma che *“effettivamente, la sentenza impugnata non è conforme ai principi di diritto enunciati da questa Corte, con sentenza di espresso valore nomofilattico, emessa all'esito della pubblica udienza della Terza Sezione Civile, nell'ambito della particolare metodologia organizzativa adottata dalla suddetta sezione per la trattazione dei ricorsi su questioni di diritto di particolare rilevanza in materia di esecuzione forzata (cd. "progetto esecuzioni", sul quale v. già Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 26049 del 26/10/2018, nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 4964 del 20/02/2019), secondo i quali "in tema di esecuzione forzata fondata su titolo esecutivo giudiziale, ove il giudice*



della cognizione abbia omissis di indicare la specie degli interessi che ha conminato, limitandosi alla generica qualificazione degli stessi in termini di "interessi legali" o "di legge", si devono ritenere liquidati soltanto gli interessi di cui all'art. 1284 c.c., in ragione della portata generale di questa disposizione, rispetto alla quale le altre ipotesi di interessi previste dalla legge hanno natura speciale; nè può ritenersi consentito al giudice dell'opposizione all'esecuzione di procedere ad integrazione o correzione del titolo esecutivo, atteso che l'applicazione di una qualsiasi delle varie ipotesi di interessi legali, diversi da quelli previsti dal citato art. 1284 c.c., presuppone l'avvenuto accertamento degli elementi costitutivi della relativa fattispecie speciale, che può essere contestato solo attraverso l'impugnazione della decisione di merito, non essendo questa suscettibile di integrazione o correzione in sede esecutiva" (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 22457 del 27/09/2017, Rv. 645770 - 01)".

Poiché, quindi, l'orientamento richiamato intende come "interessi legali" quelli di cui all'art. 1284 c.c. senza operare distinzioni tra i diversi commi di detto articolo, si deve ritenere che il riferimento sia inteso anche al comma quarto dell'articolo medesimo.

Acclarata la possibilità di interpretare il titolo esecutivo nei limiti sopra descritti, occorre esaminare la questione dell'applicabilità al caso di specie degli interessi previsti dall'art. 1284 comma 4 c.c., contestata da parte attrice.

Sul punto, occorre muovere dall'espressa qualificazione dell'obbligazione da parte del Giudice della cognizione, nell'ambito della sentenza che costituisce il titolo esecutivo, come obbligazione derivante da un rapporto di natura contrattuale. Del resto, va rilevato che a fronte della prestazione eseguita era stato pagato un corrispettivo da parte della creditrice, odierna convenuta opposta, come emerge chiaramente dal dispositivo della stessa sentenza, che comprende un capo di natura restitutoria, relativo, appunto, alla restituzione degli esborsi precedentemente corrisposti all'odierna opponente.

La qualificazione dell'obbligazione come obbligazione contrattuale comporta l'applicazione dei principi enunciati dalla sentenza della Corte di Cassazione n. 28409 del 2018, secondo la quale nell'ambito delle obbligazioni di fonte contrattuale gli interessi sono dovuti nella misura prevista dal comma 4 dell'art. 1284 c.c..

La Corte di Cassazione, con la sentenza sopra citata, ha, infatti, avuto modo di precisare che il riferimento letterale compiuto dall'art. 1284 comma 4 c.c. all'assenza di un accordo delle parti sulla determinazione del tasso di interesse (ossia specificamente la locuzione "*se le parti non ne hanno determinato la misura*") deve essere interpretato in senso delimitativo rispetto all'ambito di applicabilità della norma, in modo tale, quindi, da riferire il quarto comma alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, in ragione dell'assorbente considerazione che per le obbligazioni derivanti dal fatto



illecito o dalla legge non sarebbe ipotizzabile, neppure in via astratta, alcun eventuale accordo delle parti sulla determinazione del tasso di interesse.

Al riguardo, cfr. Cassazione civile, sez. II, 07/11/2018, n. 28409, secondo cui *“Il saggio d'interesse previsto dall' art. 1284, comma 4, c.c. si applica esclusivamente in caso di inadempimento di obbligazioni di fonte contrattuale, dal momento che, qualora tali obbligazioni derivino, invece, da fatto illecito o dalla legge, non è ipotizzabile nemmeno in astratto un accordo delle parti nella determinazione del saggio, accordo la cui mancanza costituisce presupposto indefettibile di operatività della disposizione”*.

È, tuttavia, vero che la sentenza richiamata se, da un lato, precisa l'applicabilità del tasso di cui all'art. 1284 comma 4 c.c. anche alle obbligazioni relative alle restituzioni contrattuali, dall'altro lato, non contiene alcuna considerazione in relazione alla riferibilità di detto tasso alle obbligazioni risarcitorie da inadempimento contrattuale.

Non pare, però, che vi siano insuperabili argomenti che impongano di interpretare l'esclusione dell'operatività del quarto comma del 1284 c.c. in senso estensivo, riferendo, quindi, tale esclusione non solo alle obbligazioni extracontrattuali e a quelle che trovano la loro fonte nella legge, bensì anche a quelle che, pur trovando il loro fondamento nel contratto, siano di natura risarcitoria.

Un primo argomento per estendere l'esclusione e, quindi, restringere ulteriormente l'ambito di applicazione della disposizione in questione, potrebbe essere astrattamente individuato nella circostanza che le obbligazioni risarcitorie, pur derivanti da contratto, avrebbero talvolta natura di debiti di valore, quantomeno nei casi in cui l'obbligazione inadempita sia, a propria volta, un'obbligazione di valore. Infatti, secondo un autorevole orientamento, per stabilire la natura di debito di valore o di debito di valuta dell'obbligazione derivante da responsabilità contrattuale, occorre avere riguardo alla natura dell'obbligazione inadempita e verificare se questa sia, a sua volta, di valuta o di valore. Al riguardo cfr. *ex multis*, Cassazione civile, sez. II, 01/07/2002, n. 9517, secondo cui *“...omissis...per i debiti di valore - fra i quali è compreso anche quello di risarcimento del danno per inadempimento contrattuale di obbligazioni non pecuniarie...omissis...”*.

Tale argomento sembra tuttavia superabile, in quanto, se la *ratio* dell'esclusione effettuata dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 28409 del 2018 si fosse fondata sulla natura del debito, di valore o di valuta, non vi sarebbe stata necessità di ricorrere all'argomento letterale incentrato sulla prima parte del quarto comma dell'art. 1284 c.c..

Un secondo argomento che potrebbe astrattamente deporre per l'ulteriore restrizione del campo di applicazione della norma in questione può essere tratto da un'efficace argomentazione che è stata autorevolmente utilizzata dalla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 17989 del



2016 al fine di risolvere il contrasto interpretativo in merito all'ambito di applicabilità dell'art. 1182 c.c..

Con tale sentenza, le Sezioni Unite hanno precisato che le obbligazioni pecuniarie da adempiere al domicilio del creditore a norma dell'art. 1182, comma 3, c.c. sono — agli effetti sia del *forum destinatae solutionis*, sia della mora *ex re* (art. 1219, comma 2, n. 3, c.c.) — esclusivamente quelle liquide, delle quali cioè il titolo determini l'ammontare o indichi criteri non discrezionali per determinarlo.

Per pervenire a tale conclusione, la Corte aveva fondato il proprio percorso argomentativo anche sulla considerazione che l'interpretazione estensiva dell'art. 1182, comma 3, c.c. avrebbe comportato le pregiudizievoli conseguenze previste dalla mora automatica di cui all'art. 1219 c.c. anche alle obbligazioni pecuniarie illiquide, per le quali il debitore, al momento della scadenza del termine, ancora non ha modo di conoscere l'esatto ammontare da corrispondere al creditore. Si consideri, sul punto, il passaggio che segue, tratto dalla motivazione della sentenza delle Sezioni Unite: *“la nozione di obbligazione portabile, di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, rileva non soltanto ai fini dell'individuazione del forum destinatae solutionis contemplato dall'art. 20 c.p.c., seconda parte, ma anche ai fini del prodursi della mora ex re ai sensi dell'art. 1219 c.c., comma 2, n. 3, che esclude la necessità della costituzione in mora “quando è scaduto il termine, se la prestazione deve essere eseguita al domicilio del creditore”, come appunto stabilito per le obbligazioni pecuniarie dall'art. 1182, comma 3, cit.*

La giurisprudenza di questa Corte nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie “portabili” contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora - e con essa la responsabilità ai sensi dell'art. 1224 c.c. - scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perchè l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonchè contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all'art. 1182, comma 2, n. 4 cit.

Le indicate esigenze di protezione del debitore, che sono a fondamento dell'interpretazione restrittiva dell'art. 1182 c.c., comma 3, richiedono evidentemente che la liquidità del credito sia ancorata a dati oggettivi, mentre sarebbero frustrate se essa si facesse coincidere con la pura e semplice precisazione, da parte dell'attore, della somma di denaro dedotta in giudizio, pur in mancanza di indicazioni nel titolo, come sostenuto da Cass. 7674/2005, cit., e dagli altri precedenti che vi si richiamano



discostandosi dall'orientamento tradizionale. In tal modo, infatti, non il dato oggettivo della liquidità del credito radicherebbe la controversia presso il forum creditoris, bensì il mero arbitrio del creditore stesso, il quale scelga di indicare una determinata somma come oggetto della sua domanda giudiziale, con conseguente lesione anche del principio costituzionale del giudice naturale”.

Neanche questo argomento pare comunque insuperabile, in ragione delle considerazioni che seguono. È pur vero, infatti, che l'obbligazione risarcitoria da responsabilità contrattuale potrebbe essere (e normalmente è) illiquida, ma è altresì vero che, da un lato, si tratta di obbligazione risarcitoria conseguente all'inadempimento del contratto e che, dall'altro lato, l'effetto pregiudizievole dell'applicazione del tasso di mora di cui al quarto comma dell'art. 1284 c.c. risulta non già automatico, come nel caso esaminato dalle Sezioni Unite, ma dipende da una specifica iniziativa del creditore (di efficacia senz'altro quantomeno assimilabile alla costituzione in mora del debitore) quale è la proposizione della domanda giudiziale. Inoltre, non può configurarsi un'assoluta incompatibilità ontologica tra mora del debitore e obbligazioni illiquide, per la semplice ragione che proprio lo stesso art. 1219 c.c. prevede addirittura la mora *ex re* per le obbligazioni derivanti da fatto illecito, che sono certamente illiquide.

Per tali ragioni, gli argomenti che depongono per l'esclusione delle obbligazioni derivanti da responsabilità contrattuale dall'ambito di applicazione dell'art. 1284, comma 4, c.c. non appaiono decisive.

Vi sono, per contro, validi argomenti per ritenere che l'esclusione non possa essere estesa a tali obbligazioni e che, quindi, il comma quarto dell'art. 1284 c.c. sia applicabile anche alle obbligazioni risarcitorie derivanti da responsabilità per inadempimento contrattuale.

In primo luogo, può essere valorizzato in questo senso l'argomento, più volte richiamato, su cui la Corte di Cassazione, sez. II, 07/11/2018, n. 28409, ha fondato la propria interpretazione restrittiva del comma quarto. Poiché, infatti, si tratta di un argomento letterale volto a comprendere nell'ambito di applicabilità della disposizione tutte le obbligazioni di fonte contrattuale, è da ritenersi che tra queste vadano comprese anche quelle derivanti, appunto, da responsabilità contrattuale per inadempimento.

In secondo luogo, poiché l'interpretazione operata dal giudice di legittimità ha di per sé carattere restrittivo, occorre particolare cautela nel privilegiare opzioni ermeneutiche che siano, a loro volta, ulteriormente restrittive dell'ambito di applicazione della disposizione in questione, in assenza di inequivoche indicazioni letterali rese dal legislatore.

Per tali ragioni va respinta la domanda di parte attrice, dovendosi ritenere corretta la quantificazione degli interessi di cui al precetto.

La complessità e la novità della questione giustifica la compensazione delle spese di lite.



P.Q.M.

RESPINGE la domanda di parte attrice

COMPENSA integralmente le spese di lite.

Sentenza resa *ex* articolo 281 *sexies* c.p.c., pubblicata mediante lettura alla presenza dell'Avv. Giovanni [redacted] ed allegazione al verbale.

Savona, 25 settembre 2020

Il Giudice
Dott. Eugenio Tagliasacchi

